



**POLICY DI GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Approvata dal C. di A. del 26 giugno 2012.

- 1° aggiornamento, C. di A. dell' 8 gennaio 2013.

*(*Le integrazioni/modifiche apportate nell'ultimo aggiornamento, sono evidenziate in verde)*

INDICE

1. PREMESSA.....	4
1.1 AMBITO E FINALITÀ	4
1.2 DEFINIZIONI	5
1.3 DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO ED ESTERNO.	9
2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.	10
2.1 PRINCIPI GENERALI.	10
2.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO.	12
2.3 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (cfr. Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29.10.07)	13
2.4 OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI (CFR. DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI).....	17
I. Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)	20
II. Fase deliberativa.....	22
2.5 COMPENSI/COMMISSIONI	28
2.6 ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	28
2.7 CONFLITTI DI INTERESSE EX ARTT. 2391 CODICE CIVILE, 53 E 136 T.U.B.....	29
2.7.1 PROCEDURA DELIBERATIVA	32
2.7.2 IPOTESI RESIDUALI ED ESCLUSIONI	33
2.8 ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO	34
2.9 SANZIONI	35
2.10 AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	35

1. PREMESSA

1.1 AMBITO E FINALITÀ

La presente *Policy* individua e disciplina gli obblighi generali di comportamento che i componenti gli Organi aziendali, l'alta dirigenza, i dipendenti e i collaboratori della B.C.C. Mediocrati (di seguito anche "Banca") devono osservare nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente affidati, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitti di interesse.

La *Policy* è stata predisposta al fine di assolvere agli obblighi di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'adempimento dei doveri di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi resi dalla "Banca" nonché di adottare strumenti adeguati a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della loro prestazione.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli operatori della "Banca", con particolare riferimento agli esponenti aziendali incaricati di funzioni amministrative o di controllo, deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione della *Policy*, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

L'organo con funzione di supervisione strategica (**C. di A.**) definisce e approva la *Policy*, verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure e procedure in esso indicate, e delibera, ove opportuno, per rimediare ad eventuali carenze delle predette misure e procedure; il medesimo organo deve inoltre assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'organo con funzione di controllo (**Collegio Sindacale**), nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, deve rivolgere particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse. (cfr. Disposizioni di Vigilanza sul governo societario).

La funzione di controllo di conformità (**compliance**) deve essere coinvolta nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla "Banca" sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali (cfr. Disposizioni di Vigilanza del 10/7/2007); la suddetta funzione fornisce consulenza e assistenza per l'individuazione delle violazioni delle misure e procedure contenute nella presente *Policy* e comunica le proprie valutazioni all'organo con funzione di supervisione strategica (**C. di A.**), affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Esso verifica, inoltre, che la Policy e ogni modificazione della stessa siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante diffusione nella intranet aziendale, a cura dell'Ufficio Segreteria.

In punto di metodo, si è scelto di elaborare una *Policy* omnicomprensiva ed auto-consistente, in modo da consentire alle Strutture della "Banca" di avere piena contezza di tutte le situazioni integranti rischio connesso a conflitto di interessi, al contempo potendo disporre di uno strumento di agevole consultazione, che rappresentasse chiaramente i principi comportamentali di massima e le logiche operative da adottare.

Conseguentemente, la presente *Policy* contiene non solo la declinazione in forma di *set* di regole interno delle norme di settore, ma anche le indicazioni gestionali da applicare, ad esempio in fase deliberativa, alle quali i comportamenti concreti dovranno uniformarsi.

Inoltre, la *Policy* intende rispondere a tre diverse esigenze di revisione delle regole interne: i) implementare quei precetti regolamentari e di Vigilanza non organicamente recepiti dalla regolamentazione aziendale, colmando in tal modo talune lacune; ii) aggiornare la normativa esistente, soprattutto in tema di art. 136 T.U.B.; iii) compendiare in un unico documento l'intero novero delle fattispecie, sì da rendere più snella e di più agevole fruizione la normativa da parte delle Strutture aziendali, che disporranno in tal modo anche di una sorta di prontuario.

In ragione di tale impostazione, tutte le norme vigenti in azienda sul tema del conflitto di interesse devono intendersi abrogate, a far data dalla diffusione nella *intranet* della presente *Policy*.

1.2 DEFINIZIONI

Nel presente documento l'espressione:

- a) "decreto legislativo 385/93", designa il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - o anche T.U.B.;
- b) "decreto legislativo 58/98", designa il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico della Finanza - o anche T.U.F.;

- c) “regolamento congiunto Banca d’Italia - Consob del 29.10.07”, designa il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- d) “regolamento intermediari n.16190 del 29.10.07”, designa uno dei regolamenti recanti norme di attuazione del T.U.F.;
- e) “deliberazione CICR n. 277 del 29 luglio 2008”, designa il provvedimento del CICR che reca alcuni principi e criteri di regolamentazione in materia di attività di rischio verso soggetti collegati, ai sensi dell’art. 53, commi 4 e 4 *quater*, del T.U.B.;
- f) Disposizioni della Banca d’Italia, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, designa il Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006;
- g) art. 2391 c.c., indica l’articolo del Codice Civile che disciplina gli “interessi degli amministratori”;
- h) art. 2391 *bis* c.c., indica l’articolo del Codice Civile che disciplina le “operazioni con parti correlate”;
- i) “Banca” o “intermediario”, designa la B.C.C. Mediocrati;
- j) “C. di A.”, designa il Consiglio di Amministrazione della “Banca”;
- l) “soggetto rilevante”, designa: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della “Banca”; ii) dipendenti della “Banca”, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della “Banca” e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte della “Banca”; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla “Banca” sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte della “Banca”;
- m) “parti correlate”, i soggetti definiti tali dalla deliberazione CICR n. 277 del 29 luglio 2008, nonché dai principi contabili internazionali concernenti l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24); inoltre, si definiscono le seguenti categorie di soggetti:
- 1- parte correlata si definiscono gli esponenti aziendali;
 - 2- soggetti connessi sono le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata; gli stretti familiari (parenti sino al secondo grado) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
 - 3- soggetti collegati ovvero l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Infine, per meglio comprendere la sostanza dei rapporti di connessione e correlazione, occorre tenere presente la natura dei rapporti economici tra i soggetti sopra individuati, che - ove legati da interdipendenza economica, operativa o imprenditoriale - costituiscono un unico centro di interesse economico, cioè come insieme di soggetti accomunati da identiche finalità economiche o interessi coincidenti. **In aggiunta agli esponenti aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).**

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato, come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini, il cd. "personale più rilevante", identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione. Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

n) "Amministratore indipendente", l'amministratore, individuato con delibera del 26 giugno 2012, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto, ai sensi delle Disposizioni, quale destinatario dei compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti; con la medesima delibera del 26 giugno 2012 è stato individuato un amministratore supplente munito dei medesimi requisiti qualora il precedente sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione

o) "Operazione con soggetti collegati", ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia, sono le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- i. **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione¹. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino**, ove **cumulativamente considerate**, le soglie di rilevanza identificate.
- ii. **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- iii. **operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- iv. **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede 150.000 Euro; infatti, per Mediocrati, la soglia è fissata - in via prudenziale - in 150.000 Euro, per singola operazione; il limite è esteso al cumulo di operazioni, nel caso in cui nel loro insieme, in riferimento al centro di interesse economico, esse si attestino su valori pari o superiori alla soglia

¹Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

 - in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(ad esempio, la somma di singole operazioni poste in essere da persone fisiche o giuridiche rientranti in un unico centro di interesse non deve superare i 150.000 Euro, altrimenti ogni nuova operazione, anche di esiguo importo, deve essere trattata secondo la procedura deliberativa specificata di seguito).

1.3 DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO ED ESTERNO.

Ai fini della presente *Policy*, per scelta metodologica, si intendono articolare le situazioni di conflitto di interessi su due livelli, sulla base di una valutazione preliminare di significatività in termini di rischio: **un primo livello** attiene **alle situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra la “Banca” ed i suoi clienti (c.d. “conflitti con la clientela” o “conflitti esterni”)**; **il secondo livello** attiene **i c.d. “conflitti interni” o anche** (nel presente documento) **“conflitti funzionali”** che riguardano anomalie di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledono i principi gerarchici e della *segregation of duties*.

a) Conflitti con la clientela (o esterni):

si realizzano qualora l'interesse della “Banca” al compimento di un'operazione sia contrario all'interesse del cliente.

b) Conflitti interni (o funzionali):

chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la “Banca” che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (art. 136, comma 1, del T.U.B.). La medesima disciplina trova applicazione anche per le obbligazioni previste dall'art. 136, comma 2-*bis*, del T.U.B..

In linea con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Tit. II - Cap. 3), può affermarsi che nel concetto di “obbligazioni”, a cui si fa riferimento nella citata norma del T.U.B., possano rientrare, oltre a quelle derivanti da atti di compravendita, anche quelle finanziarie e quelle non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche in astratto, un potenziale conflitto con l'interesse della “Banca”. Si sottolinea, in ogni caso, che non è possibile classificare a priori l'intera casistica delle fattispecie conflittuali, che non costituisce di per sé un “numero chiuso”: ne deriva che una valutazione andrà compiuta, comunque, caso per caso.

2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

2.1 PRINCIPI GENERALI.

I principi comportamentali cui attenersi nella gestione dei conflitti di interesse e nelle operazioni con soggetti collegati sono schematizzabili come segue:

a) per i conflitti di interesse con la clientela (o esterni), sia nell'ambito dell'erogazione del credito che in relazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto in posizione conflittuale deve dichiarare la presenza del conflitto, se ignota altrimenti, astenendosi dalla fase di assunzione di determinazioni concernenti l'operazione in conflitto;

i. se il soggetto in posizione conflittuale è un componente di un Organo a natura collegiale (C. di A. o Comitato Esecutivo), la deliberazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta, senza la partecipazione del soggetto in conflitto, dall'Organo a natura collegiale;

ii. se il soggetto in posizione conflittuale ricopre una carica monocratica, la deliberazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta dal soggetto gerarchicamente sovraordinato. La mancata dichiarazione e/o astensione comporterà l'eventuale attivazione di procedimenti sanzionatori interni, secondo i criteri di cui alla normativa aziendale, nonché - laddove ve ne siano gli estremi - l'esposizione ad un'azione di risarcimento per il danno cagionato alla Banca e/o al cliente.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, simili procedure deliberative si applicano alle operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un *iter* semplificato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 150.000 Euro.

b) per i conflitti di interesse interni o anche funzionali (attuali e/o potenziali):

i. per "attualità" del conflitto di interessi si intende la capacità concreta della situazione così configurabile a procurare un danno economico, patrimoniale, finanziario o anche reputazionale alla "Banca" ed ad un soggetto terzo;

ii. per "potenzialità" del conflitto si intende l'astratta idoneità della situazione di innescare cause in grado di tradursi in un danno per la "Banca" o per soggetti terzi. Le situazioni di conflitto

“potenziale” sono valutate sulla scorta dei possibili impatti in termini di rischio per l’azienda ed i terzi: conseguentemente, le operazioni in situazione di conflitto di interesse potenziale possono essere compiute esclusivamente qualora vi sia una espressa valutazione in tal senso da parte del soggetto investito del ruolo di deliberarle.

La regola generale è la tempestiva rimozione della situazione di conflitto.

In tale ottica, la “Banca” si impegna ad adottare idonee misure organizzative al fine di assicurare che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La struttura organizzativa deve essere articolata in modo da prevedere la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l’opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d’interesse. A tal fine, le funzioni titolari di una fase di un processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti dovranno essere attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate. La separatezza e l’indipendenza funzionale e gerarchica dovrà essere assicurata anche grazie a presidi informatici atti a garantire l’accesso separato degli addetti ai diversi Uffici/archivi della “Banca”.

Sotto il profilo strettamente operativo, per le operazioni da cui scaturiscano situazioni di conflitto di interessi, si statuisce, come principio generale, che le strutture proponenti l’operazione hanno l’obbligo di fornire al Direttore Generale, per una compiuta valutazione, tutti gli elementi informativi circa le principali caratteristiche, le condizioni, le modalità esecutive dell’operazione e l’interesse della “Banca” al compimento dell’operazione stessa e gli eventuali rischi connessi alla sua realizzazione.

La stessa regola è estesa ai conflitti “sopravvenuti”, ad esempio a causa dell’assegnazione *ad interim* di cariche in situazione conflittuale (ad es. soggetto in posizione di conflitto di interessi, subentrato a soggetto sovra-ordinato quale supplente, ovvero affidamento *ad interim* al soggetto in posizione di conflitto di interessi di ruoli che implicano poteri deliberativi sulla materia per la quale è in conflitto).

Il Direttore Generale è, pertanto, investito del ruolo di coordinamento e controllo sulla gestione; conseguentemente a lui spetta la valutazione sull’attualità e significatività delle situazioni di conflitto di interessi in cui vengano a trovarsi i soggetti in posizione apicale presso le singole Funzioni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito.

Nel caso in cui il Direttore Generale sia in una posizione di conflitto di interessi, si fa rinvio alle norme contenute nel paragrafo **2.7.1**.

2.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO.

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della “Banca” e/o del cliente.

Il processo del credito è diviso in sei fasi: istruttoria, delibera, perfezionamento ed erogazione, gestione, monitoraggio e revisione (cfr. documento Mappatura del processo del credito del 12/4/10).

I soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto interesse è presente qualora, nella fase di istruttoria e/o di delibera, l'istruttore/soggetto dotato di poteri delegati in materia di concessione del credito (*id est* Organo delegato) coincida con il soggetto richiedente l'affidamento o la richiesta di affidamento sia stata presentata da una società di cui l'istruttore/Organo delegato sia socio, da un suo stretto familiare o creditore/debitore; in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico dell'istruttore/Organo delegato, un obbligo di astensione e/o di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- a)** il ruolo attualmente ricoperto (ad esempio addetto fidi di filiale);
- b)** la descrizione dell'operazione;
- c)** i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- d)** qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame delle operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, *internet*, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

In merito alla fase istruttoria, gli addetti fidi di filiale o dell'Ufficio crediti ed il Responsabile dell'Ufficio crediti devono astenersi dall'eseguire l'istruttoria e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato, che provvederà ad assegnare l'istruttoria ad altra risorsa; i Responsabili di filiale ed il Responsabile della Direzione *Business* devono, rispettivamente, astenersi dal formulare il Parere commerciale o dall'effettuare la proposta/apporre il visto, e comunicare, all'interno della pratica di affidamento, le informazioni relative al conflitto di interessi.

In relazione alla fase di delibera, i Responsabili di filiale devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto

conflitto al Responsabile dell'Ufficio crediti che provvederà ad assumere la delibera; il Responsabile dell'Ufficio crediti ed il Responsabile della Direzione *Business* devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati ed effettuare la suddetta comunicazione al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato; qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli altri Organi delegati (Direzione Generale e Comitato esecutivo) o del C. di A., si applicano le norme indicate nel paragrafo **2.7**.

Per quanto riguarda la fase di perfezionamento ed erogazione, premesso che la predetta fase è attualmente accentrata presso l'Ufficio crediti, l'addetto fidi dell'Ufficio crediti (*id est* l'addetto alla segreteria tecnica fidi) deve astenersi dall'eseguire le attività di perfezionamento ed erogazione e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile dell'Ufficio crediti, che provvederà ad assegnare le suddette attività ad altra risorsa.

Per quanto riguarda la fase di revisione, si applica quanto già precedentemente previsto per la fase di istruttoria e/o per la fase di delibera.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, il Direttore Generale, con l'eventuale supporto della funzione *compliance*, predisporrà apposita informativa per il C. di A..

2.3 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (cfr. Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29.10.07)

La "Banca" è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento: collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione, e consulenza in materia di investimenti.

Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo (si sottolinea che l'elenco completo è contenuto nel registro dei conflitti di interesse), le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla "Banca" stessa (es. obbligazioni)
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni di Società del sistema del Credito Cooperativo
- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte della "Banca"
- operazioni in strumenti finanziari per le quali la "Banca" percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione). La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessorie, infatti, è una

potenziale fonte di conflitti di interesse, in quanto può compromettere l'obbligo da parte della "Banca" di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

La "Banca" adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi (cfr. art. 23, comma 1, Regolamento congiunto).

La "Banca" gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la "Banca" informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente (cfr. art. 23, comma 3, Regolamento congiunto)

Ove si utilizzino, al fine dell'assolvimento di tali obblighi, moduli o formulari prestabiliti, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto. L'obbligo informativo dovrà essere rispettato non solo al momento della stipulazione del contratto-quadro ma prima di ogni operazione. Qualora il cliente intenda, comunque, concludere l'operazione, l'addetto deve raccogliere la sua firma, a titolo di assenso.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, la "Banca" considera, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, la "Banca" stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente (cfr. art. 24, comma 1, lett.a), Regolamento congiunto)

- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (cfr. art.24, comma 1, lett.b), Regolamento congiunto)
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato, con possibile disparità di trattamento della clientela (cfr. art.24, comma 1, lett. c), Regolamento congiunto)
- svolgano la stessa attività del cliente, intendendosi come tale non la stessa attività professionale del cliente, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (cfr. art.24, comma 1, lett.e), Regolamento congiunto).

A tale fine, la “Banca”:

- 1.** impedisce o controlla lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando tale scambio possa ledere interessi di uno o più clienti;
- 2.** garantisce la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- 3.** elimina ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- 4.** impedisce o limita l’esercizio di un’influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante (cfr. art. 25, comma 4, lett. d), Regolamento congiunto), di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 5.** impedisce o controlla la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In particolare, sono soggetti rilevanti: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della “Banca”; ii) dipendenti della “Banca”, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della “Banca” e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte della “Banca”; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla “Banca”

sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della "Banca".

I soggetti rilevanti ed in particolare gli amministratori, i sindaci ed i componenti della Direzione Generale **non devono**,

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (cfr. art. 184, comma 1, lett. a), del T.U.F.)
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (cfr. art. 184, comma 1, lett. b), del T.U.F.)
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di operazioni di acquisto, vendita o di altre operazioni (cfr. art. 184, comma 1, lett. c), del T.U.F.)
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare, durante l'orario di lavoro, operazioni con una finalità diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale ovvero che possano incidere negativamente sull'espletamento della loro attività lavorativa e dei loro impegni contrattuali;
- effettuare, in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio ma per conto di terzi ovvero ancora per interposta persona, operazioni su strumenti finanziari, a fronte di una contropartita, corrisposta dagli investitori
- accettare direttamente dai clienti procure, deleghe o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o effettuazione di operazioni su strumenti finanziari anche per conto corrente, per loro conto, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
- essere cointestatari con i Clienti per contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento; tale previsione è derogabile esclusivamente qualora l'operatore che concretamente effettui le operazioni afferenti tali rapporti sia diverso dall'operatore cointestatario, ove ciò non sia possibile, è necessario che l'operatore informi della circostanza la Direzione Generale affinché valuti il rischio di conflitto di interesse nei confronti della Banca e assuma le misure organizzative del caso – es. trasferimento del rapporto presso diversa filiale – qualora ravvisi che tale rischio sia alto
- ricevere da terzi utilità sotto forma di denaro, beni o servizi diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per tali attività che, in ragione della natura o dell'entità possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti o della "Banca";

- ritardare di informare, tenuto conto delle circostanze, gli altri componenti del C. di A., il C. di A., gli altri componenti del Collegio Sindacale o i propri superiori gerarchici delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della “Banca” (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti situazioni di convenienza personale, rispettando le decisioni assunte in proposito dai suddetti Organi aziendali o superiori gerarchici.

Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i promotori finanziari ed i collaboratori della “Banca” non possono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie funzioni per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona.

Nei rapporti con la “Banca” i soggetti di cui sopra possono compiere operazioni in strumenti finanziari per proprio conto esclusivamente secondo le modalità procedurali previste per la normale clientela e nel rispetto della presente normativa interna.

2.4 OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI (CFR. DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI)

La definizione di “parte correlata” e “soggetti collegati” è data dalle seguenti norme già in vigore:

- a) deliberazione CICR del 29 luglio 2008 n. 277;
- b) principi di contabilità internazionale (IAS 24, art. 9);
- c) Disposizioni della Banca d’Italia, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, designa il Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006.

In dettaglio, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- parte correlata = gli esponenti aziendali
- soggetti connessi = le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una parte correlata; gli stretti familiari (parenti sino al secondo grado) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
- soggetti collegati = l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni, anche gli affini fino al secondo grado, le cui informazioni sono mantenute esclusivamente per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Per la gestione di dette operazioni, le norme di Vigilanza riservano un ruolo primario di garanzia di sana e prudente gestione agli Amministratori Indipendenti.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprimere analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare, purchè non membri del Comitato Esecutivo.

Per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2012, ha individuato il seguente amministratore, Migliarese Caputi Franca, quale amministratore indipendente titolare e due amministratori supplenti, muniti dei medesimi

requisiti del precedente, quali amministratori indipendenti supplenti qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce all'Amministratore Indipendente il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un budget annuo di spesa di 5.000 Euro.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello dell'Amministratore Indipendente e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

2.4.1 PROCEDURA DELIBERATIVA

L'identificazione dell'operazione avviene da parte dell'Operatore della Banca presso la quale si incardina il processo operativo, relativo all'operazione in esame (es. istruttoria di un finanziamento), mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa.**

Inoltre, deve essere assicurato in via continuativa il rispetto dei limiti verso soggetti collegati. Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Circa l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle **operazioni ordinarie**, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa
- tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- **condizioni:** sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela; in tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- **importo:** sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **tipologia:** sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività della Banca;
- **frequenza:** sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo.

I. **Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)**

Gli Operatori incaricati ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
 - la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
 - le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le condizioni economiche:
-

- nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Il responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente la Segreteria Societaria, affinché la stessa si attivi per inoltrare all'Amministratore Indipendente le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

L'Amministratore Indipendente ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'Operatore che provvede all'istruttoria è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dell'Amministratore Indipendente, esaminando la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'Amministratore Indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la l'Amministratore Indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della società, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

L'Amministratore Indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- L'Amministratore Indipendente deve ricevere notizia tempestiva **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo **già nella fase istruttoria**. Essa/Egli ha, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;

- per tali operazioni, qualora l'Amministratore Indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:

- il responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- la Segreteria Societaria trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dall'Amministratore Indipendente e dal Collegio Sindacale.

II. Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione². Il parere dell'Amministratore Indipendente e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera. I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante l'Amministratore Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

²Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore Indipendente (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

In ogni caso, sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza, la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione delibere l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore Indipendente.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconciliabilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza trimestrale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che il CdA presenta all'Assemblea.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie ³
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora la Banca decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

³Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi, almeno annuali, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

2.4.2 PRESIDI E FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, il *Risk Management*:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, il *Risk Management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati, e le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base semestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal *Risk Management* è oggetto di apposita reportistica, con cadenza semestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il *Risk Management* rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di posizioni prossime al raggiungimento dell'importo massimo concedibile, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile del *Risk Management*, è comunque compito di ciascuna unità organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, inoltre, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui

soggetti collegati;

- presenta, agli Organi aziendali, almeno una volta l'anno, relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti. Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda l'informativa interna agli Organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione con soggetti collegati, organo deliberante);
- una comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulla quale l'Amministratore Indipendente ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;

- un’informativa periodica, in forma aggregata, in merito alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle “operazioni di importo esiguo”, per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

La responsabilità di predisposizione delle informative sopra elencate è attribuita alla Segreteria Affari Generali.

2.5 COMPENSI/COMMISSIONI

La “Banca” non può, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di: a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi; b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: b1) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l’adempimento da parte della “Banca” dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della “Banca” di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

2.6 ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In ottemperanza alla normativa descritta, è istituito un **registro** dei conflitti di interesse, la cui tenuta ed aggiornamento sono rimessi al Responsabile della Funzione Finanza.

Le funzioni di controllo di conformità (*compliance*), gestione del rischio (*Risk management*) e revisione interna (*Internal auditing*) comunicano agli Organi aziendali, nell’ambito delle relative competenze e mediante le rispettive relazioni annuali in materia di prestazione di servizi di

investimento, i risultati delle verifiche effettuate sulla corretta tenuta e sul tempestivo aggiornamento del registro dei conflitti di interesse (cfr. artt. 12, 13, 14 e 16 del Regolamento congiunto).

In tale registro sono annotate:

- a) la tipologia di strumento finanziario per il quale è stato individuato il conflitto o che rischi di ledere gravemente gli interessi dei clienti;
- b) la data di individuazione del conflitto;
- c) l'evento cui questo è collegato;
- d) le aree e funzioni di business interessate da ciascun conflitto;
- e) le relazioni, a qualsiasi titolo intrattenute, che gli operatori della Banca intrattengano con soggetti esterni da cui possano scaturire situazioni di conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento (es. relazioni personali o lavorative, presenti o passate, con soggetti al Vertice di Società emittenti)
- f) la descrizione approfondita del conflitto;
- g) l'individuazione delle misure di mitigazione;
- h) *disclosure* al cliente in mancanza delle dette misure di mitigazione.

2.7 CONFLITTI DI INTERESSE EX ARTT. 2391 CODICE CIVILE, 53 E 136 T.U.B.

L'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, dispone che “ *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;...*”; in ottica prudenziale, l'obbligo previsto per gli Amministratori è esteso dalla “Banca” anche ai Sindaci ed ai componenti della Direzione Generale.

L'art. 53, comma 4, del T.U.B., prescrive che “ *La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati...*”; la Banca d'Italia, in attuazione della delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) n. 277 del 29 luglio 2008, ha pubblicato il documento per la consultazione *Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati* che, in attesa dell'emanazione delle relative Disposizioni di Vigilanza, consente di individuare le finalità dei nuovi obblighi che saranno posti a carico della Banca: “... *presidiare il rischio che la*

vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti...''.

L'art. 136, comma 1, del T.U.B., stabilisce che “ *Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca (i c.d. esponenti bancari o aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate...*”; quanto disposto dal suddetto comma è applicabile anche nei confronti dei Sindaci supplenti della “Banca”; la procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art. 136, comma 1, del T.U.B., è descritta nel successivo paragrafo **2.7.1.**

Le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3) statuiscono che gli Organi delegati della “Banca” non possono deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti degli esponenti aziendali; le suddette Istruzioni precisano, però, che si ritiene coerente con il dettato normativo che il Comitato Esecutivo assuma le deliberazioni previste dall'art. 136 T.U.B. e che sia opportuno che le suddette deliberazioni siano portate a conoscenza del C. di A..

L'art. 136, comma 2-bis, del T.U.B., dispone che “*Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano...*”; da quanto disposto dal suddetto comma, deriva che la procedura deliberativa rafforzata di cui *infra* deve essere applicata anche alle obbligazioni intercorrenti tra la “Banca” e: **a)** società controllate da uno degli esponenti bancari; **b)** società presso le quali uno dei suddetti esponenti svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo; **c)** società controllate da una delle società di cui alle suddette lettere **a)** e **b)**; **d)** società che controllano una delle società di cui alle suddette lettere **a)** e **b)**.

Le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3) prescrivono quali siano le ulteriori fattispecie per le quali è necessaria l'adozione della procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art. 136, comma 1, del T.U.B.:

- a)** conferimento di incarichi professionali agli esponenti bancari;
- b)** operazioni in cui obbligato o contraente sia una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;

- c) operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- d) operazioni in cui obbligato o contraente sia una società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista;
- e) per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, etc.) nei seguenti casi:
- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della "Banca" o (della) società contraente;
 - obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
- f) obbligazioni contratte indirettamente; in particolare, le Istruzioni di Vigilanza nel premettere che *"...La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica - diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo..."*, specificano che spetta al C. di A., cui l'interessato fornirà tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente medesimo; nell'ambito delle obbligazioni contratte indirettamente, rientrano le obbligazioni contratte da società ove l'esponente abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 T.U.B..

In ottica prudenziale, la procedura deliberativa rafforzata di cui *infra* deve essere applicata, infine, anche nei seguenti casi:

- 1) operazioni facenti capo a stretti familiari dell'esponente aziendale; la nozione di stretti familiari, contenuta nel documento per la consultazione *Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati* già pubblicato dalla Banca d'Italia, comprende i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata (esponente aziendale), nonché i figli del convivente;
- 2) operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente abbia svolto attività professionale per almeno un anno alla data della deliberazione, ovvero nei confronti dei quali abbia assunto incarichi professionali, che incidano per il 25% del proprio fatturato annuo;
- 3) operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore o un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'esponente nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.

Peraltro, in ottemperanza alle linee guida della Federazione Nazionale delle BCC di interpretazione dell'art. 2391 C.C., si fa presente che rilevano come casi di potenziale conflitto di interessi anche quelle situazioni in cui l'Amministratore sia creditore o debitore del soggetto che richiede un affidamento, a prescindere che tale posizione di credito o debito emerga da rapporti professionali con il soggetto.

In tutte le situazioni della specie, l'Amministratore deve senza indugio comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria posizione, chiarendo esplicitamente l'ammontare oggetto della posizione, la natura della stessa e se questa scaturisca da rapporti di durata o costituisca un evento "una tantum". Ad esempio, deve essere comunicato al Consiglio se l'Amministratore è fornitore del richiedente l'affidamento e se lo stesso richiedente sia in debito con l'Amministratore.

Parimenti, deve costituire oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione ogni elemento di conoscenza sul richiedente l'affidamento che possa rivelarsi significativo per la valutazione del merito creditizio: ciò assume particolare rilevanza per gli Amministratori che – in ragione della propria attività professionale – siano a conoscenza di fatti che possano mettere in dubbio la solvibilità del proprio cliente.

Nel rispetto del segreto professionale e delle norme sulla *privacy*, gli Amministratori possono omettere informazioni che reputano sensibili, purché la comunicazione non sia tanto lacunosa da non consentire al Consiglio di assumere una determinazione informata circa il finanziamento.

In concreto, se un Amministratore svolge la professione forense ed è a conoscenza di elementi significativi circa il richiedente che possano influire sulla sua valutazione del merito creditizio (ad es. avvio di procedure concorsuali, elevata incidenza di contenzioso per mancati pagamenti etc) dovrà farlo presente al Consiglio di Amministrazione, eventualmente omettendo informazioni relative ad importi o ai creditori, comunque consentendo all'Organo di assumere una decisione informata su tutte le variabili di rischio.

Va da sé che tali comportamenti presuppongono un elevato grado di sensibilità da parte dell'Amministratore, il quale dovrà sempre tener conto della primaria esigenza di salvaguardare la sana e prudente gestione della Banca che concorre ad amministrare, anche tenuto conto della circostanza per cui comportamenti colpevolmente o dolosamente omissivi potranno essergli contestati in termini di azione di responsabilità e risarcimento del danno.

2.7.1 PROCEDURA DELIBERATIVA

In ottica prudenziale la "Banca" ha effettuato due scelte: **1)** estendere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, anche ai Sindaci ed ai componenti della Direzione Generale; **2)** applicare alle fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.

2391, comma 1, del Codice Civile, la procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art. 136, comma 1, del T.U.B., e disciplinata, ulteriormente, dalle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3).

In presenza di una fattispecie che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, o dell'art. 136, comma 1 e 2 *bis*, del T.U.B., o delle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3), o tra le ulteriori fattispecie descritte ai numeri **1)**, **2)** e **3)** del precedente paragrafo **2.7.**, dovrà essere adottata la seguente procedura deliberativa.

L'esponente aziendale deve comunicare agli altri partecipanti alla seduta ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della "Banca" precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; a seguito di ciò, l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi dal partecipare sia alla discussione sia alla votazione inerenti l'operazione oggetto della delibera.

La delibera del C. di A. dovrà adeguatamente motivare, ai sensi dell'art. 2391, comma 2, del Codice Civile, le ragioni e la convenienza per la "Banca" dell'operazione, riportare il voto favorevole di tutti gli Amministratori presenti alla riunione ed il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Qualora un Sindaco non abbia presenziato alla seduta del C. di A. nella quale sia stata assunta una delibera con le suddette modalità deliberative rafforzate, la sua approvazione dovrà essere formalizzata in un documento scritto che sarà conservato, a cura dell'Ufficio segreteria, agli atti della Banca; la suddetta approvazione, inoltre, deve risultare nel verbale della riunione del C. di A. immediatamente successiva; resta esclusa, sino a quando la suddetta approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni deliberate.

2.7.2 IPOTESI RESIDUALI ED ESCLUSIONI

La procedura deliberativa rafforzata di cui al precedente paragrafo **2.7.1.**, deve essere applicata anche nel caso in cui gli esponenti aziendali richiedano una modifica, migliorativa, delle condizioni contrattuali concernenti rapporti già deliberati o, comunque, già intrattenuti presso la "Banca".

Le Istruzioni di Vigilanza statuiscono che la procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art. 136, comma 1, del T.U.B., non si applica ai servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (ad esempio certificati di deposito, conti correnti di corrispondenza, pronti contro termine) resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta procedura deliberativa rafforzata, inoltre, le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

2.8 ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO

Fatte salve le fattispecie di potenziale conflitto di interessi sopra individuate e, comunque, riconducibili all'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, o all'art. 136, commi 1 e 2-*bis*, del T.U.B., o alle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3), e ferme restando tutte le ipotesi in cui si può realizzare, dal punto di vista organizzativo, una commistione di poteri nell'ambito della stessa funzione ("conflitto inter-funzionale"), a presidio della quale occorre dotarsi di ogni misura ragionevolmente idonea ad evitare la concentrazione di poteri potenzialmente confliggenti tra loro, si riportano di seguito ulteriori situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti di interesse, senza per questo voler attribuire ad esse carattere esaustivo.

- **Gestione delle risorse umane:** in sede di assunzione e di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto - del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogniqualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere; nella suddetta ipotesi, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il "valutatore" dovrà astenersi dalla suddetta valutazione, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Liberalità, spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni:** nel processo di gestione delle liberalità, delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, il conflitto potrebbe sorgere qualora tra il titolare del potere decisionale ed il potenziale beneficiario vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere; nei suddetti casi dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata descritta nel paragrafo **2.7.1.**

- **Gestione delle autorizzazioni all'acquisto:** nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere; al ricorrere della fattispecie di cui sopra, il titolare del potere delegato all'acquisto, in conformità ai principi di correttezza e diligenza, nel rispetto delle procedure già esistenti ed al fine di assicurare il perseguimento del migliore interesse per la "Banca", dovrà astenersi dall'intervenire, relazionando al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Gestione del contenzioso con la clientela ed esercizio del potere transattivo:** nell'ambito del suddetto processo il conflitto d'interessi potrebbe ravvisarsi ogniqualvolta sussista un interesse ad affidare il contenzioso ad un professionista piuttosto che ad un altro (seppure entrambi inseriti nell'Albo fornitori della "Banca") ovvero a definire bonariamente una controversia in essere con una "controparte" con la quale sussista un rapporto di carattere personale; nei suddetti casi, considerato che secondo quanto stabilito dalla **TABELLA "B": LEGALE E CONTENZIOSO** del documento Poteri delegati i relativi poteri decisionali spettano, quasi esclusivamente, al C. di A., al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale, dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata descritta nel paragrafo **2.7.1.**; il Responsabile dell'Ufficio legale, invece, dovrà astenersi dall'esercizio dei poteri delegati.

2.9 SANZIONI

La mancata osservanza delle misure e delle procedure di cui alla presente *Policy* comporta l'applicazione di sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalla normativa di settore.

L'inosservanza della *Policy* da parte di dipendenti della "Banca", può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla B.C.C. Mediocrati.

2.10 AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposto al vaglio della Funzione Compliance e delle Funzioni interessate dai processi creditizi e di finanza per disamina sulla sua correttezza in termini normativi e concreta applicabilità, poste le logiche organizzative ed operative adottate dalla Banca.

La Funzione Compliance provvederà all'eventuale aggiornamento in caso di mutamento del contesto normativo attualmente vigente.

ALLEGATO n. 1

Al fine di far emergere fattispecie per le quali trovino applicazione l'art.136, comma 2 bis, TUB, in particolare, di controllo societario, e/o le Disposizioni di Vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", la Banca potrà inviare agli esponenti una lettera per invitarli a comunicare l'elenco delle società interessate dalle previsioni di cui alle richiamate disposizioni normative come da seguente schema:

Ai Signori

Loro indirizzi

Art. 136 del T. U. bancario (d. lgs. 385/1993), Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati
--

Gentile Sig. ..., come a Lei noto alcune disposizioni normative richiedono l'attivazione di specifiche procedure organizzative relativamente alla corretta gestione delle operazioni con l'esponente aziendale degli istituti di credito e/o con soggetti che, a diverso titolo, sono allo stesso vicini.

In particolare, richiamiamo alla Sua attenzione sulle seguenti disposizioni e i conseguenti obblighi:

- **l'articolo 136 del Testo Unico bancario**, il quale pone il divieto in capo agli esponenti bancari (**amministratori, sindaci e direttori generali**) di contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la Banca che amministrano o controllano; tale divieto è superabile soltanto mediante deliberazione favorevole dell'organo amministrativo assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale. Il comma 2-bis, del citato art. 136, prevede espressamente che il divieto in parola ricorre anche se le obbligazioni sono contratte da società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché da società da queste controllate o che le controllano. La violazione delle prescrizioni dell'art. 136 è sanzionata penalmente (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 206 a euro 2.066).

Pertanto, a tali fini, rilevano le obbligazioni intercorrenti con:

- società controllata dall'esponente della Banca;
- società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente;
- società controllata dalla società controllata dall'esponente della Banca ovvero controllata da società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente;
- società che controlla la società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente.

- **le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati**, a norma delle quali sono stabiliti appositi

limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una Banca o da un gruppo bancario nei confronti dei c.d. soggetti collegati, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

A tal proposito evidenziamo che:

- costituiscono una **parte correlata**:

- a) tutti gli esponenti aziendali della Banca (amministratori, sindaci, direttore generale);
- b) il partecipante;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole.

Pertanto, l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.

- sono considerati **soggetti connessi**:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

Con riferimento alla scrivente Banca e, in genere, alle BCC-CR, non rileva la definizione di cui al numero 2).

In proposito si precisa che:

- sono considerati **stretti familiari** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- Rientrano nella **nozione di controllo**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di
- direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso:

- come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- In tal caso si considerano controllanti:
- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3);
 - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- è qualificato come **convivente more uxorio** il convivente di fatto della parte correlata. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe.

I soggetti collegati sono l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Per consentire alla Banca una corretta individuazione dei soggetti interessati dalle previsioni normative sopra richiamate, Le chiediamo di trasmetterci, a titolo di cortese collaborazione, le informazioni di cui agli schemi allegati.

Nel dettaglio, gli allegati che Le trasmettiamo sono costituiti da:

a) **lettera-tipo** da trasmettere alle società presso cui sono svolte funzioni di amministrazione, o controllo per ottenere l'elenco delle società controllate da dette società e controllanti tali società rilevanti **ai sensi dell'art. 136, comma 2 bis, TUB (cfr. Allegato A);**

b) **dichiarazione** da restituire al più presto all'Ufficio segreteria Generale della Banca debitamente firmata e compilata, con l'elenco **(cfr. Allegato B):**
ai fini dell'art. 136, comma 2 bis TUB:

- delle società da Lei controllate;
- delle società presso le quali Lei svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- delle società controllanti e/o controllate dalle/delle società individuate ai sensi dei precedenti alinea;

ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati:

- delle società da Lei controllate (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi stretti familiari;
- delle società controllate dai suoi stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi affini.

c) **Informativa** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Cogliamo l'occasione, altresì, per rammentarLe la vigenza di una norma penalmente sanzionata (art. 2629-bis cod. civ. rubricato "*Omessa comunicazione di conflitto di interessi*") che punisce con la reclusione da uno a tre anni anche l'amministratore di Banca che abbia violato gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1, del codice civile, se da tale violazione siano derivati danni alla banca o a terzi. Tale reato può anche determinare la responsabilità amministrativa della società (banca) ai sensi del nuovo articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del d. lgs. n. 231/2001.

Confidiamo in un Suo cortese e tempestivo riscontro, al fine di procedere ai necessari interventi procedurali per il censimento delle eventuali situazioni in parola, in modo da poter dare puntuale evidenza delle stesse in occasione delle proposte di delibera sottoposte all'esame degli organi della Banca.

Cordiali saluti

Il Presidente

2. Lettera dell'esponente aziendale alla Società ove ricopre la carica di Amministratore/Sindaco/Direttore

Spettabile

Società

Sede

Art. 136 del D.Lgs 385/93 T.U.B.

L'Art. 136 del Testo Unico Bancario (Dlgs 385/93) in tema di obbligazioni degli esponenti bancari pone il divieto, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la banca medesima. Il divieto è superabile soltanto previa deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Tale divieto ricorre anche con riferimento alle obbligazioni intercorrenti con le società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano.

Con riferimento alla norma sopra descritta – la cui inosservanza è sanzionata penalmente – nella mia qualità di [Amministratore/Sindaco/Direttore] della Banca di Credito Cooperativo / Cassa Rurale e Artigiana di _____ mi è stato richiesto da quest'ultima di fornire un elenco delle società che sono **controllate e/o che controllano quelle** presso le quali svolgo funzioni di amministrazione, direzione o controllo per consentire alla Banca la corretta individuazione, il censimento ed il costante monitoraggio dei soggetti giuridici coinvolti dalla suddetta disciplina.

Al fine di poter dar seguito alla citata richiesta, chiedo cortesemente a codesta Società – presso la quale ricopro la carica di [Amministratore/Sindaco/Direttore] di volermi trasmettere, con cortese sollecitudine, un elenco aggiornato delle situazioni rilevanti ai sensi di quanto sopra esposto e, quindi, l'indicazione delle Società da Voi controllate, ove ve ne siano, nonché delle eventuali Vostre controllanti, utilizzando l'unito schema e tenendo presente che ai fini del concetto di controllo si deve far riferimento sia alle situazioni di controllo diretto che indiretto.

Vi chiedo, altresì, di volermi tempestivamente aggiornare circa eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire in merito alle informazioni fornitemi.

Vi invito, infine a tener presente ed a comunicare alle altre società come sopra individuate che le cariche da me rivestite presso la Banca di Credito Cooperativo / Cassa Rurale e Artigiana di _____ impongono di adottare particolari cautele nei rapporti con la Banca.

In particolare, nel caso di richiesta (rinnovo o variazione) di linee di credito e affidamenti in genere alla Banca _____, è necessario che codesta Società e le sue società controllate o che la controllano segnalino che l'operazione, per la carica da me rivestita in codesta Società, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario.

Nel ringraziarVi fin da ora per la collaborazione, colgo l'occasione per inviarvi i migliori saluti.

3. Nota di approfondimento

IPOTESI DI CONTROLLO

Premessa

*Le indicazioni di seguito riportate sono applicabili alle **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e, in quanto compatibili, alle **società cooperative** e alle **società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).*

Ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono da considerare **società controllate**:

- a) le società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso.

L'ipotesi a) è quella relativa al **controllo di diritto**, disponendo il soggetto interessato di più del 50% del capitale della società.

Di regola, il controllo di diritto è dato dalla proprietà delle azioni, o della titolarità delle quote, nella misura predetta; ma la forma fa riferimento al fatto di "disporre dei voti", e perciò il controllo di diritto sussiste anche quando si abbia sulle azioni (o quote) altrui diritto che attribuisce il voto, come nel caso dell'usufrutto o del pegno di azioni.

Non vengono computati, tuttavia, i voti spettanti per conto terzi (art. 2359, 2° comma, c.c.); e perciò non si considera il voto di chi partecipi all'assemblea quale rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse.

Vanno considerati, inoltre, gli accordi fra i soci, come i sindacati di voto, che siano idonei ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei diritti di voto.

Non è, invece, controllo il cosiddetto controllo congiunto: più soci, nessuno dei quali raggiunge da solo la maggioranza dei voti, la conseguono congiuntamente, in forza degli accordi parasociali che regolano l'esercizio, da parte loro, del diritto di voto. Il patto parasociale è rilevante, agli effetti del controllo, solo se vale ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei voti in assemblea.

L'ipotesi b) configura il **controllo di fatto**, ossia il controllo minoritario (in virtù della maggioranza relativa dei voti), reso possibile, ad esempio, dall'assenteismo della maggioranza o dalla circostanza che la controllante ha la maggioranza nel patto di sindacato (di controllo).

L'ipotesi c), infine, configura il cosiddetto **controllo esterno**, quello della società che, indipendentemente da ogni controllo da parte dei soci, si trovi sotto l'influenza dominante di altro soggetto in virtù di "particolari vincoli contrattuali", quali, ad es., i contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in condizione di dipendenza e ne fanno una società satellite del proponente/concedente. Ma è necessario, perché si determini questa ipotesi, che i vincoli contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti a quelli dell'influenza dominante provocata dal controllo

del capitale sociale, ciò che accade quando i contratti in parola esigono l'approvazione, da parte del preponente/concedente, degli atti fondamentali della società o riservano al preponente/concedente il potere di designare gli amministratori della società.

Alle ipotesi a) (controllo diretto) e b) (controllo di fatto), è equiparata quella del **controllo indiretto**, attuato per interposizione, fra il controllante e la società controllata, di un'altra società controllata dal controllante e che controlla la controllata, da sola o in concorso indiretto attraverso società fiduciarie o interposte persone.

Si evidenzia che la filiera del controllo interno non conosce limiti e può alternare società con controllo di diritto a società con controllo di fatto. L'art. 2359, 2° comma, c.c., fa riferimento al controllo indiretto solo ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma, non anche del n. 3; e si tiene conto dei "voti spettanti a società controllate", ma non dei particolari vincoli contrattuali fra le controllate e le altre società.

Questo significa che se A ha il 51% del capitale della società B, che a sua volta ha il 51% della società C, che a sua volta ha il 51% della società D, A dominerà, attraverso B e C, l'assemblea della società D, anche se di quest'ultima non disponesse di alcuna partecipazione. Infatti, nominando gli amministratori di B e C, la società A, per il tramite di questi ultimi, dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea di D.

Se, invece, lungo la filiera del controllo ci si imbatte in una società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, solo la sua parte diretta è considerata controllante e non anche le controllanti antecedenti. Resta però il fatto che la società contrattualmente controllata sono società controllate dalla società che esercita il controllo contrattuale. Ad esempio, se A controlla B in virtù di particolari vincoli contrattuali, e B controlla C mediante partecipazioni, A è controllante di C, perché nel rapporto fra A e C si deve tener conto, a norma del 2° comma dell'art. 2359 c.c., dei voti spettanti a B. Se poi C controlla mediante partecipazioni D, A sarà considerata controllante anche di D, dovendosi tener conto dei voti spettanti a C nell'assemblea di D.

Diverso è il caso in cui C controlli D in virtù di particolari vincoli contrattuali: il rapporto di controllo fra C e D si esaurisce in se stesso e non fa sì che B e A siano controllanti di D, perché il controllo indiretto è rilevante, per il 2° comma dell'art. 2359 c.c., solo se si tratta di controllo interno.

L'art. 2359, 2° comma, c.c. include anche l'ipotesi del controllo attuato in concorso fra più società: così, se A ha il 51% dei voti nell'assemblea di B e il 26% dei voti nell'assemblea di C, ma B ha il 25% dei voti nell'assemblea di C, la società A sarà controllante di C, avendo il 51% dei voti dell'assemblea di quest'ultima: il 26% direttamente e il 25% indirettamente, tramite la sua controllata B; e ciò quantunque né A né B siano direttamente controllanti di C.

Informativa resa ai fini del rispetto delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività e conflitti di interesse nei confronti

Il sottoscritto....., nato a.....il....., C.F....., nella qualità di.....(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco, Sindaco supplente, Direttore Generale, Vice Direttore Generale) del Credito Cooperativo Mediocreati, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 in ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, considerata la disciplina prevista dagli articoli 2391 del Codice Civile e 136, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. n.385/1993 (T.U.B.) e quanto stabilito dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla *Policy di gestione dei conflitti di interesse*, nel recepire il 9° aggiornamento della Circ. 263/06 in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008 n. 277, consapevole, altresì, che i dati e le informazioni di seguito fornite saranno trattate, per le finalità previste dalla normativa precedentemente indicata, nel pieno rispetto della disciplina, anche regolamentare, in materia di *privacy* (D. Lgs. n.196/2003),

DICHIARA

1) che darà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Credito Cooperativo Mediocreati, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

2) di essere titolare presso il Credito Cooperativo Mediocreati dei seguenti affidamenti:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

3) di essere fideiussore degli affidamenti concessi dal Credito Cooperativo Mediocreati ai seguenti soggetti e/o società (per i soggetti riportare prenome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale; per le società riportare ragione sociale/denominazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Persone Fisiche

Cognome/nome	Data di nascita	Luogo	Codice fiscale

--	--	--	--

Persone Giuridiche

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione

4) di controllare, ai sensi dell'articolo 23 del T.U.B., le seguenti società (riportare ragione sociale/denominazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	% di controllo

ed, in particolare, che alle società nel prosieguo indicate sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

5) di svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo (compresa la carica di Sindaco supplente) presso le seguenti società (riportare ragione sociale/denominazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	Funzione/Carica

ed, in particolare, che alle società nel prosieguo indicate sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

6) (da compilare solo nel caso di risposta positiva ad una delle dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5)) che società controllate o presso le quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo, controllano le seguenti società (riportare ragione sociale/denominazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	% di controllo

ed, in particolare, che alle società nel prosieguo indicate sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

7) (da compilare solo nel caso di risposta positiva ad una delle dichiarazioni di cui ai punti 4) e 5)) che società controllate o presso le quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo, sono controllate dalle seguenti società (riportare ragione sociale/denominazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	% di controllo

ed, in particolare, che alle società nel prosieguo indicate sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

8) di essere titolare di alcuni prodotti di raccolta (certificati di deposito, pronti contro termine, depositi a risparmio e conti correnti) del Credito Cooperativo Mediocrati, di seguito riportati, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle standardizzate in uso per la clientela (c.d. listino) o i dipendenti:

descrizione rapporto	Tasso applicato

--	--

9) di aver ricevuto dal Credito Cooperativo Mediocrati i seguenti incarichi professionali:

descrizione incarico	Data incarico

10) di essere socio delle seguenti società semplici e/o in nome collettivo, socio accomandatario delle seguenti società in accomandita semplice o per azioni, unico azionista delle seguenti società di capitali, socio delle seguenti società a responsabilità limitata (riportare ragione sociale/denominazione sociale, quota di partecipazione sociale e C.F./P. I.V.A.):

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	Qualifica

ed, in particolare, che alle società nel prosieguo indicate sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

11) che ai sensi del combinato disposto degli art. 75 e 76 del cc adi avere rapporti di parentela entro il secondo grado con i seguenti soggetti (stretti familiari):

tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Data di nascita del familiare	Luogo di nascita del familiare	Codice fiscale

ed, in particolare, che ai soggetti sopra indicati sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

12) che le società controllate dagli stretti familiari sono (controllo diretto – indiretto e congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	N. REA	Data iscrizione	% di controllo	Tipologia del controllo

ed, in particolare, che ai soggetti sopra indicati sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

13) di avere rapporti di affinità entro il secondo grado con i seguenti soggetti (affini):

tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Data di nascita dell'affine	Luogo di nascita dell'affine	Codice fiscale

ed, in particolare, che ai soggetti sopra indicati sono stati concessi dal Credito Cooperativo Mediocrati gli affidamenti di seguito riportati:

descrizione rapporto	Fido operante	Utilizzato	Saldo contabile	disponibilità

Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, non rientrano, infatti, nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati.

14) che darà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso di operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali abbia svolto attività professionale per almeno un anno alla data della deliberazione, ovvero nei confronti dei quali abbia assunto incarichi professionali, che incidano per il 25% del proprio fatturato annuo;

15) che darà notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel caso di operazioni di finanziamento in cui risulti debitore o creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria

di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito;

16) di essere socio, associato, fondatore o componente delle seguenti società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni, fondazioni o comitati (riportare ragione sociale/denominazione sociale/denominazione e C.F./P. I.V.A.):

Natura giuridica	Associazione	C.F./P.IVA

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione alle dichiarazioni sopra riferite, intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente, entro 10 gg. dal suo verificarsi.

La presente dichiarazione è sottoscritta in originale su ogni pagina ed in calce anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 (norme in materia di autocertificazione).

Data

Firma